

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO

Il Sig. **VATTIMO GIANLUCA**, nato a Cosenza il 31.8.1976, residente in Santa Caterina Albanese Via Circonvallazione n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Alessandro Missineo, ha proposto il ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Parma, iscritto al n. 310/2024 RG, con udienza fissata il 14/5/2024

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE A.T. DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parma, Via della Libertà,

Istituto Comprensivo Statale di Via Montebello, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parma, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, pec *ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it*;

L'oggetto della domanda è:

-il riconoscimento di 6 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto, ai fini del corretto inserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA e non 0,60;

-il riconoscimento di 12 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto, ai fini del corretto inserimento del ricorrente nella

graduatoria provinciale dei docenti supplenti redatta dall'USP di Parma e non 1,20.

I controinteressati al ricorso sono:

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA di circolo e di Istituto compilati dai resistenti sopra indicati, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico;

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali dei docenti supplenti.

La parte istante, a sostegno della propria pretesa solleva i seguenti motivi di doglianza di cui al presente sunto e nel ricorso

espone

-che, in data 18/4/2021, ha presentato presso l'Istituto scolastico in epigrafe, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia - profilo di assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 20/2/1998 al 19/2/1999, dopo il conseguimento del titolo di studio e non in costanza di nomina;

-che la domanda di aggiornamento delle suddette graduatorie veniva istruita e definita dall'Istituto scolastico in epigrafe, il quale, valutati i titoli allegati alla domanda, attribuiva al ricorrente punti 10,20 per il profilo di assistente amministrativo, punti 9,20 per quello di assistente tecnico e punti 8,90 per il profilo di collaboratore scolastico senza riconoscergli 6 punti per il servizio militare ma soli 0,60 punti;

- che, inoltre, il ricorrente in data 29/5/2022 inoltrava presso l'USP di Padova la domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze e per la classe di concorso *"B015 - LABORATORI DI SCIENZE E*

TECNOLOGIE ELETTRICHE E D ELETTRONICHE”, rappresentando di aver svolto il servizio militare nel periodo sopra indicato;

- che, esaminati i titoli allegati alla domanda per le GPS, al ricorrente non venivano attribuiti i 12 punti per il servizio militare svolto nel periodo suddetto e non in costanza di nomina.

Considerato

-che, secondo il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* e che identica statuizione è contenuta nel successivo art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA;

-che, il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio -che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*;

-che, alla luce della Giurisprudenza formatasi sulla questione oggetto del ricorso, discende la necessità di disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego,*

sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti";

-che, in base a quanto fin qui dedotto, la ricorrente sostiene di avere diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di *"punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni"*, per lo svolgimento del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie del personale ATA e GPS e quindi sulla base dei motivi fin qui dedotti, con il ricorso proposto il ricorrente

CHIEDE

-che sia accertato il proprio diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare svolto dal 17/3/1992 al 17/3/1993, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto del personale ATA di terza fascia e quindi attribuirgli punti **15,60** (10,20 + 6- 0,60) per il profilo di assistente amministrativo, punti **14,60** (9,20 + 6 – 0,60) per il profilo di assistente tecnico e punti **14,30** (8,90 + 6 -0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;

-per l'effetto la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione della graduatoria del personale ATA di III fascia di circolo e di istituto per il triennio 2021/2024 per i suddetti profili;

-che sia accertato il proprio diritto al riconoscimento di punti 12 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della

collocazione nelle graduatorie provinciali del personale docente supplente, pubblicate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma.

-per l'effetto la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie GPS dell'U.S.T. di Parma;

-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente.

Si allegano: il ricorso e il decreto di fissazione udienza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, nonché l'elenco dei controinteressati per le graduatorie ATA, profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e GPS.

Parma- Lamezia Terme 4/4/2024

Avv. Natale Alessandro Missineo